

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** cod.id. AHEC, cessato dipendente di questa Asl. Presa d'atto ed esecuzione della sentenza nr. 1086 del 11.09.2025 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione Lavoro. (RG 2631/2018)

### AREA GESTIONE PERSONALE

*U.O.S. Trattamento giuridico, economico e previdenziale*

il Direttore dell'Area Gestione Personale, Dr.ssa Caterina DIODICIBUS, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Collaboratore amministrativo Dr.ssa Barbara MAGGIO e della relazione formulata dal Dirigente amministrativo Dr.ssa Adriana CARROZZO, espone:

Premesso che:

- ✓ Con ricorso depositato in data 31.05.2018 lo studio legale Avv. Antonio P. NICHIL chiedeva, in nome e per conto del dipendente cod.id. AHEC, l'accertamento di una responsabilità contrattuale dell'Asl Brindisi con condanna al risarcimento dei danni economici e non;
- ✓ con deliberazione n. 726 del 23.04.2019, l'ASL di Brindisi si è costituita nel giudizio indicato, conferendo il relativo mandato al legale esterno;

PRESO ATTO della sentenza n. 1086 del 11.09.2025 con cui il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (...) nei confronti della ASL di Brindisi, così provvede: *“accoglie il ricorso presentato da (...) nei confronti dell'Asl di Brindisi in ordine alla domanda di responsabilità contrattuale della P.A. ai sensi e per gli effetti dell'art.2087 c.c. per non aver ottemperato all'obbligo di protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore e per non aver posto in essere tutte le misure di tutela idonee ad evitare il verificarsi della condotta pregiudizievole in ordine ai fatti di giudizio;*

*- per l'effetto, accerta che il danno subito da (...) cod.id. AHEC, in conseguenza dei fatti per cui è causa, è pari (...);*

*- per conseguenza condanna l'Asl di Brindisi al pagamento in favore di (...) cod.id. AHEC della somma di € 8.246,91 oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito della CTU sino all'effettivo soddisfo;*

*- rigetta ogni altra ulteriore domanda formulata dal ricorrente perché infondata;*

*- condanna, infine, l'ASL di Brindisi al pagamento delle spese processuali per le ragioni motivate in sentenza, e liquidate in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa se dovuti”;*

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza n. 1086/2025 e corrispondere in favore del cessato dipendente cod.id. AHEC l'importo pari ad € 8.246,91 a titolo di risarcimento danni (biologico, morale e invalidità temporanea);

RICHIAMATO l'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, che dispone il divieto di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria ai soli crediti per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994. Tale divieto è operativo, pertanto, solo per i crediti di natura retributiva a partire dal 01.01.1995, relativamente ai quali l'importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per gli emolumenti corrisposti tardivamente al dipendente pubblico, vanno calcolati separatamente sull'importo nominale del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati interessi o rivalutazione ulteriore, mentre sulla somma dovuta a titolo di interessi non spettano ancora interessi e rivalutazione. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 01.09.1998 n. 352:

1. *“gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla data di scadenza del termine previsto ai sensi dell’art. 2 della legge 07.08.1990 n. 241, per l’adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all’interessato nel termine di trenta giorni;*
2. *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l’anatocismo;*
3. *Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 02.09.1997 n. 314”.*

RITENUTO, altresì, di dover corrispondere, in favore del cessato dipendente cod.id. AHEC, l’importo pari ad € 288,64 a titolo di interessi legali /rivalutazione monetaria dal 12.03.2024 (data di deposito della relazione del CTU) al 30.09.2025, come da prospetto redatto dal competente ufficio;

VISTA la nota dello studio legale Avv. NICHIL, acquisita agli Atti in data 12.09.2025 prot. n. 93889, con cui invita la ASL a dare esecuzione alla ripetuta sentenza n. 1086/2025 con refusione delle spese legali da liquidare in favore del suo assistito pari ad un importo complessivo di € 4.186,00, di seguito determinate:

A)	Onorario per sentenza n. 1086/2025	€ 3.500,00
B)	Spese forfettarie 15%	€ 525,00
C)	C.A.P. 4%	€ 161,00
	TOTALE al lordo delle ritenute	€ 4.186,00

RITENUTO di poter liquidare - in esecuzione della suddetta sentenza - in favore del cessato dipendente cod.id. AHEC, l’importo complessivo pari ad € 4.186,00 a titolo di rimborso spese legali;

RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 15.05.2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;*

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 *“Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti”;*

DATO ATTO che il presente provvedimento determina scritture contabili;

## DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. prendere atto e dare esecuzione alla sentenza nr. 1086 del 11.09.2025 emessa dal Tribunale di Brindisi – sezione Lavoro, alle condizioni nella stessa riportate;
3. corrispondere, in favore del dipendente cod.id. AHEC, i seguenti importi:
  - ✓ € 8.246,91 a titolo di risarcimento danni (biologico, morale e invalidità temporanea);

